

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

Nel primo motivo la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'articolo 101 TFUE, le norme sulla produzione delle prove, i principi della presunzione di innocenza e di certezza del diritto nonché l'obbligo di motivazione dichiarando che la ricorrente ha partecipato all'infrazione tra il 12 maggio 2004 e il 28 aprile 2005 sulla base del rilievo che essa non ha dimostrato di aver preso pubblicamente le distanze dall'intesa in tale periodo.

Con il suo secondo motivo, considerato nelle sue due parti, la ricorrente ritiene che il Tribunale abbia violato, da un lato, il principio della parità di trattamento e il suo obbligo di motivazione, e dall'altro, che sia incorso in uno snaturamento delle prove documentali relative agli inviti ricevuti dalla TMS e dalla Repsol, in quanto il Tribunale avrebbe escluso qualsiasi ritiro della TMS dall'intesa dopo la riunione dell'11 e 12 maggio 2004, ma avrebbe riconosciuto il ritiro della Repsol dopo la riunione del 3 e 4 agosto 2004.

Con il suo terzo motivo, considerato nelle sue due parti, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'articolo 101 TFUE, le norme sulla produzione delle prove, i principi di presunzione d'innocenza e di certezza del diritto nonché l'obbligo di motivazione dichiarando che la TMS non ha interrotto la sua partecipazione all'infrazione tra il 26 maggio 2000 e il 26 giugno 2001 sulla base del rilievo che essa non aveva dimostrato di aver preso pubblicamente le distanze dall'intesa in tale periodo.

Infine, con il suo quarto motivo la ricorrente contesta al Tribunale la violazione dei principi di tutela giurisdizionale effettiva, della personalità delle pene e delle sanzioni, nonché dell'obbligo di motivazione, in quanto il Tribunale avrebbe respinto, senza esaminarlo, il motivo vertente sulla mancata considerazione delle prove del comportamento concorrenziale della TMS.

Ricorso proposto il 3 dicembre 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-639/13)

(2014/C 45/39)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Lozano Palacios e M. Owsiany-Hornung)

Convenuta: Repubblica di Polonia

Conclusioni della ricorrente

— Dichiarare che la Repubblica di Polonia, avendo applicato un'aliquota IVA ridotta ai beni destinati alla protezione anti-incendio menzionati all'allegato 3 della legge dell'11 marzo 2004 relativa all'imposta sui beni e sui servizi, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli da 96 a 98 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto⁽¹⁾, in combinato disposto con l'allegato III della stessa direttiva;

— condannare Repubblica di Polonia alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la Commissione afferma che la Repubblica di Polonia applica un'aliquota IVA ridotta a beni che non sono menzionati nell'allegato III della direttiva. Tali beni dovrebbero invece essere soggetti all'aliquota di base, poiché non possono essere ricompresi nell'eccezione prevista all'articolo 98, paragrafo 2, della direttiva. Inoltre, l'argomento dedotto dalla Repubblica di Polonia ha carattere meramente politico-economico, che non può essere accolto ai fini della giustificazione di un inadempimento alle disposizioni di una direttiva. Secondo la Commissione, il fatto che le disposizioni del diritto polacco non siano conformi alle prescrizioni della direttiva è pertanto pacifico.

⁽¹⁾ GU L 347, pag. 1.

Impugnazione proposta il 4 dicembre 2013 dalla Villeroy & Boch — Belgium avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 16 settembre 2013, nelle cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, Villeroy & Boch/Commissione

(Causa C-642/13 P)

(2014/C 45/40)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Villeroy & Boch — Belgium (rappresentanti: O. W. Brouwer e N. Lorjé, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— annullare la sentenza che il Tribunale (Quarta Sezione) ha pronunciato il 16 settembre 2013 nelle cause riunite T-373/10, T-374/10, T-382/10 e T-402/10, Villeroy & Boch/Commissione, nella parte in cui respinge il ricorso della ricorrente;